



UNIONE TERRE DEL TARTUFO

Grazzano Badoglio - Moncalvo - Odalengo Piccolo - Penango

Allegato a G.U. n. 36 in data 6 novembre 2023

**REGOLAMENTO RECANTE PROCEDURE E CRITERI
PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE AREE**
(Art. 14 C.C.N.L. 16.11.2022)

ART. 1 – LA DISCIPLINA

Le progressioni economiche all'interno delle aree sono attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dalla metodologia di valutazione vigente.

Ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2022 del 16.11.2022 e s.m.i., la progressione economica all'interno delle aree si realizza nel limite delle risorse disponibili nella parte stabile del fondo all'uopo destinate in sede di contrattazione decentrata integrativa:

- I principi di applicazione del presente regolamento disciplinano la metodologia permanente di valutazione per l'attribuzione della progressione economica all'interno delle aree ex art. 14 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2022 del 16.11.2022 e s.m.i.
- Le risorse assegnate complessivamente devono, di regola, essere destinate in maniera proporzionale rispetto alla consistenza di organico di ciascuna Area.
- Le risorse destinate alle progressioni all'interno delle aree devono inoltre offrire la possibilità di progressione ad un numero di dipendenti tale che, in rapporto a quelli complessivamente in servizio nella categoria di appartenenza, siano garantiti i principi di pari opportunità previsti dalla normativa vigente.
- In caso di mancato utilizzo delle risorse destinate alle progressioni economiche, i risparmi possono confluire nelle risorse destinate ad altri istituti contrattuali, secondo modalità concordate tra le parti.

ART. 2 – PERIODICITÀ DELLE SELEZIONI

Le selezioni vengono effettuate annualmente mediante procedura selettiva di area, previa contrattazione delle risorse e avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è finanziato l'istituto delle progressioni economiche all'interno delle aree.

I requisiti dovranno essere posseduti al 31/12 dell'anno che precede la selezione.

In sede di ripartizione annuale del Fondo vengono individuati il numero di differenziali stipendiali attribuibili nell'anno per ciascuna area.

ART. 3 – REQUISITI GENERALI PER CONCORRERE ALLA SELEZIONE

Ai fini della progressione economica tra le aree il lavoratore deve essere in possesso di un rapporto di lavoro (full e part time) a tempo indeterminato:

- possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiamo beneficiato di alcuna progressione economica;
- alla progressione economica non partecipa il personale dipendente che nel biennio precedente all'anno della selezione sia stato destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla multa.

ART. 4 – REQUISITI SPECIFICI PER CONCORRERE ALLA SELEZIONE

Attraverso le selezioni viene attribuito un punteggio per ciascuno dei seguenti elementi di valutazione, fino al raggiungimento di un totale massimo possibile di **punti 100**:

- A. Valutazione individuale:** le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno di selezione. La valutazione deve essere calcolata sulla media del triennio, per un punteggio massimo di **40 punti**, calcolato come di seguito indicato:

Media performance nel triennio	Punteggio
100-99	40
98	38,5
97	37
96	35,5
95	34
94	32,5

Per ogni punto di media in meno, vengono tolti 1,5 punti

- B. Esperienza professionale:** per esperienza professionale si intende quella maturata, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera D, numero 2, per un punteggio massimo di **30 punti**, attribuibile nel seguente modo:

Esperienza	Punteggio
Anno di servizio	2,4
Mese di servizio *	0,2

* o frazione superiore a 15 giorni

- C. Ulteriori criteri,** di seguito indicati, correlati alle capacità culturali e professionali acquisite, per un punteggio massimo di **30 punti**:

- **C.1) Istruzione:** titoli di studio e corsi, secondo la seguente graduazione, per un punteggio massimo di **10 punti**:

Titolo di studio	Punteggio
Diploma *	3
Laurea triennale **	3
Laurea magistrale-specialistica ***	5
Lauree ulteriori	3
Master Universitario I livello	3
Master Universitario II livello	5
Abilitazione ordine professionale	5
Dottorato di ricerca	5

* Limitatamente all'Area degli Operatori ed Operatori Esperti.

** Limitatamente all'Area degli Operatori, Operatori Esperti ed Istruttori.

*** Limitatamente all'Area dei Funzionari EQ (la laurea triennale si considera riassorbita).

- C.2) Formazione certificata e pertinente: attività formative effettuate anche nell'ambito dei piani di formazione del personale, con esclusivo riferimento a corsi per i quali è necessario sostenere un esame finale di abilitazione o il conseguimento di una certificazione delle competenze acquisite (sono esclusi i semplici corsi di formazione che rilasciano l'attestato di partecipazione). Tali attività sono valutate per un punteggio massimo di **10 punti**:

TIPOLOGIA	Punteggio
Corsi di specializzazione con superamento di esami	1
Certificazione in lingua straniera A1 – A2	1
Certificazione in lingua straniera B1 – B2	3
Certificazione in lingua straniera C1 – C2	5
Certificazioni informatiche base	3
Certificazione informatiche avanzate	5
Altre certificazioni	1

- C.3) Capacità culturali e professionali: i **punti** relativi alle capacità culturali e professionali sono assegnati dalla Commissione esaminatrice, per un totale di massimo **10**, considerando le seguenti argomentazioni:
 - la capacità acquisita di affrontare e risolvere situazioni di complessità sempre crescente, con riferimento agli aspetti normativi, tecnici ed organizzativi;
 - l'aver svolto attività di docenza, pubblicazione articoli, libri o pubblicazioni scientifiche attinenti alle materie lavorative o corsi di formazioni;

ART. 5 – MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI.

La progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto in ordine decrescente. Una volta determinata le graduatorie per area, verranno attribuiti i differenziali stipendiali in sequenza, sulla base delle risorse disponibili, fino alla concorrenza del numero fissato per ciascuna area.

A parità di punteggio in sede di graduatoria finale di merito, per l'anno di competenza, sarà preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio.

In caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato più anziano di età.

Ai dipendenti che non abbiano conseguito progressioni economiche da oltre 6 anni, è attribuito un punteggio ulteriore pari al 3% (arrotondato per eccesso) del punteggio ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 4.

ART. 6 – CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE AREE.

Il segretario dell'Ente a seguito di contrattazione decentrata provvede all'indizione delle selezioni per l'attribuzione delle posizioni economiche all'interno delle aree, mediante pubblicazione per 5 giorni, di apposito avviso all'albo pretorio e mediante consegna dello stesso ai dipendenti interessati.

Copia dell'avviso di selezione viene inviata alla R.S.U. e alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L.

Il segretario dell'Ente valuterà i titoli posseduti dai dipendenti concorrenti alla progressione sulla base dei punteggi attribuiti ai criteri di cui all'art. 4 del presente regolamento.

ART. 7 – APPROVAZIONE E VALIDITA' DELLE GRADUATORIE

Al termine della valutazione i candidati verranno inseriti in graduatorie distinte per Area.

Con determinazione del Responsabile del Servizio Personale vengono approvati gli atti delle selezioni e le graduatorie di merito e vengono altresì dichiarati i vincitori sulla base del posto utile occupato in graduatorie e delle somme stanziare per la progressione economica.

ART. 8 - RECLAMO

E' possibile proporre reclamo alla Commissione entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, in caso di evidenti errori nell'attribuzione del punteggio.

La Commissione procederà all'esame del reclamo entro 10 giorni dal ricevimento.

ART. 9 – RINVIO

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge e ai regolamenti vigenti, nonché alle disposizioni previste dal C.C.N.L. in vigore al momento della pubblicazione del bando delle progressioni all'interno delle aree.